

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Il Giudice dott. Massimo Vaccari,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[REDACTED]

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c. atteso che la
ricorrente ha dimesso quale prova scritta del credito ingiunto, relativo a prestazione di servizi, delle
fatture elettroniche in formato “.xml” ed esse devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico
delle scritture contabili previsto dall’art.634, comma 2, c.p.c.;

che a tale conclusione si perviene considerando che, nel Provvedimento n.°89757/2018 l’Agenzia
delle Entrate ha fornito dettagliate indicazioni in merito al funzionamento e alle caratteristiche
tecniche del Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, precisando che:
La fattura elettronica è un file in formato XML non contenente macroistruzioni o codici eseguibili
tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati,
conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento” nonché che:
“Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla
validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene
inviata la ricevuta di cui al punto 2.4 (cd. ricevuta di scarto)”.

Che, ancora deve evidenziarsi che l’art. 1, comma 1, lettera 1), quinquies (titolato: “Definizioni”)
del D.lgs.n.82/2005 così come aggiornato e recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”
(CAD), stabilisce, testualmente, che: “1. Ai fini del presente codice si intende per [...] i-quinquies
duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso
dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento
originario”;

che, pertanto, il SDI genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono
semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente
indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte / terzo qualificato”, come
l’Agenzia delle Entrate;

che proprio in ragione delle sopra descritte caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma
3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante
il Sistema di Interscambio (di cui al comma 3°) sono esonerati dall’obbligo di annotazione nei
registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 cosicché per tali soggetti deve ritenersi che
sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi
previsti dall’art.634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è
illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di
utilizzare;

